

## **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

### **a. Scuola Primaria**

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di Primo Grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne ed e gli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori, con cui la non ammissione viene anticipatamente concordata.

### **b. Scuola Secondaria**

L'ammissione alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di Primo Grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni di recupero che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, viene riportato su una nota separata dal documento di valutazione ed espresso mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti (punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

### **c. Proposte di voto scuola primaria e secondaria**

Le proposte di voto di ogni docente in sede di scrutinio dovranno:

- Scaturire da un congruo numero di verifiche scritte e orali chiaramente espresse attraverso i voti;
- Essere motivate da brevi giudizi, redatti negli appositi spazi del registro personale, che riguarderanno obbligatoriamente le discipline con profitto negativo;
- Nella valutazione intermedia e finale di ciascuna disciplina non si procederà con media matematica e con criteri rigidamente aritmetici, ma si prenderanno in considerazione gli indicatori sottoelencati.

- Progressi rispetto al livello dipartenza;
- Regolarità della frequenza delle lezioni;
- Capacità di svolgere il proprio lavoro con sufficiente autonomia;
- Impegno, partecipazione ed interesse nei confronti della scuola;
- Recupero nelle discipline nelle quali sono stati programmati interventi compensativi;
- Particolari e documentate situazioni personali;
- Progressi nel livello di maturazione personale.

#### **d. Indicatori per la non ammissione alla classe successiva**

- una frequenza inferiore al numero di ore sufficienti alla valutazione dell'anno scolastico (è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale), salvo deroga adottata dal Collegio dei Docenti;
- sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 DPR n.249/1998);

#### **e. Criteri di deroga ai fini della validità dell'anno scolastico (C.M. n. 20 del 04/03/2011 e art. 11 d.lgs. n 59/2004 ) deliberate dal Collegio dei docenti**

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Donazioni di sangue;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Particolari situazioni familiari di disagio e di grave svantaggio di cui il Consiglio di classe è stato informato.

Gli obiettivi parziali disciplinari devono essere stati comunque acquisiti o, in ogni caso, l'alunno/a deve aver raggiunto un livello di competenze ed un grado di maturazione personale tali da non creare detrimento al proseguimento degli studi. La frequenza effettuata dovrà fornire "al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione" (c. 2, art. 5 D.Lgs. 62/2017).

La famiglia verrà sempre messa a conoscenza della situazione scolastica del figlio e invitata a collaborare per aiutare l'alunno a recuperare nelle situazioni deficitarie.

Ai genitori degli studenti ammessi con voto di consiglio viene inviata una comunicazione scritta con indicate le motivazioni e gli interventi di recupero da attuare durante il periodo estivo.

I genitori degli alunni non ammessi alla classe successiva sono contattati secondo quanto previsto dalla normativa e alla scheda di valutazione viene allegata una nota recante la motivazione.